

PARTE QUINTA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 4 febbraio 2003, n.10, art.10, comma 4)

INDICE

Titolo 1	Norme generali
-----------------	-----------------------

<i>Articolo 1</i>	Ambito di applicazione.
<i>Articolo 2</i>	Definizioni.
<i>Articolo 3</i>	Finalità del regolamento.
<i>Articolo 4</i>	Criteri generali di indirizzo.
<i>Articolo 5</i>	Competenze degli uffici comunali.
<i>Articolo 6</i>	Esercizio dell'attività.
<i>Articolo 7</i>	Trasferimento di mercati, fiere e posteggi fuori mercato.
<i>Articolo 8</i>	Assenza del titolare.
<i>Articolo 9</i>	Durata delle concessioni.
<i>Articolo 10</i>	Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.
<i>Articolo 11</i>	Normativa igienico-sanitaria.
<i>Articolo 12</i>	Vendita a mezzo veicoli.

Titolo 2	 Mercati
-----------------	-----------------

Capo I - Norme generali

<i>Articolo 13</i>	Definizione.
<i>Articolo 14</i>	Norme in materia di funzionamento dei mercati.
<i>Articolo 15</i>	Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi <u>nei mercati</u> .
<i>Articolo 16</i>	Posteggi riservati ai produttori agricoli.
<i>Articolo 17</i>	Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi.
<i>Articolo 18</i>	Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse.
<i>Articolo 19</i>	Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.
<i>Articolo 20</i>	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati.
<i>Articolo 21</i>	<u>Decadenza dell'autorizzazione</u> .
<i>Articolo 22</i>	Mercati straordinari.

Capo II - Individuazione dei mercati

<i>Articolo 23</i>	Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari.
<i>Articolo 24</i>	Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare.

Titolo 3	 Fiere
-----------------	---------------

Capo I - Norme generali

<i>Articolo 25</i>	Norme in materia di funzionamento delle fiere.
<i>Articolo 26</i>	Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi <u>nelle fiere</u> .
<i>Articolo 27</i>	Posteggi riservati ai produttori agricoli.
<i>Articolo 28</i>	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati.
<i>Articolo 29</i>	Revoca della concessione decennale del posteggio.

Capo II - Individuazione delle Fiere

Articolo 30

Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari.

Articolo 31

Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare nelle fiere.

Titolo 4

Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali

Articolo 32

Fiere promozionali.

Articolo 33

Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi.

Articolo 34

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti.

Articolo 35

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati.

Capo II - Individuazione delle Fiere Promozionali

Articolo 36

Fiera promozionale: Localizzazione, caratteristiche e orari.

Articolo 37

Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare.

Titolo 5

Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali

Articolo 38

Posteggi fuori mercato.

Articolo 39

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi fuori mercato.

Articolo 40

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato.

Articolo 41

Decadenza dell'autorizzazione per i posteggi fuori mercato.

Capo II - Individuazione dei posteggi

Articolo 42

Posteggi fuori mercato: - Localizzazione, caratteristiche e orari.

Articolo 43

Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 6

Commercio itinerante

Articolo 44

Modalità di svolgimento del commercio itinerante.

Articolo 45

Limiti all'esercizio del commercio itinerante.

Articolo 46

Rappresentazione cartografica.

Articolo 47

Determinazione degli orari.

Titolo 7

Norme transitorie e finali

Articolo 48

Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi.

Articolo 49

Validità delle presenze.

Articolo 50

Produttori agricoli.

Articolo 51

Attività stagionali.

Articolo 52

Bandi comunali.

Articolo 53

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria.

Articolo 54

Sanzioni.

Articolo 55

Norme di rinvio.

Titolo 1	Norme generali
----------	----------------

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 4, della Legge Regionale n.10 del 4 febbraio 2003 , avente per oggetto: "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
2. Il regolamento, che fa parte integrante del Piano per il commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art.3 della L.R. 12 gennaio 2000 n.1 "Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti".

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - d) Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
 - e) Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - f) Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
 - g) Per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - h) Per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri emanati dal Comune, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
 - i) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
 - j) Per **posteggio/giorno**, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
 - k) Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

- l) Per **presenze in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- m) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- n) Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- o) Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- p) Per **settore merceologico**, quanto previsto dall'art.5 del D.Lgs.114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori *Alimentare e Non alimentare*.
- q) Per **spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- r) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- s) Per **soggetto portatore di handicap** la persona che si trova in possesso dei requisiti di cui agli artt.3-4 della L.104/1992.
- t) Per **autorizzazione e contestuale concessione decennale di posteggio**, l'atto rilasciato dal Comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
- u) Per **concessione temporanea**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni commerciali rispetto a quelle indicate nella precedente lett. t.
- v) Per **Piano**, il Piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'art.10 della L.R.10/2003.

Articolo 3

Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, quale strumento per l'applicazione del Piano per il commercio su aree pubbliche, di cui all'art.10 della L.R.10/2003, persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - f) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4

Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
 - favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione;

- assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
 - favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - assicurare un sistema di partecipazione e di osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso un'adeguata organizzazione degli uffici.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
- le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche e in particolare dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori e un livello di accessibilità idoneo non soltanto a favorire l'ingresso dei visitatori, ma anche a garantire il pronto intervento dei mezzi di sicurezza;
 - i limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
 - la correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche nelle diverse forme indicate nei successivi titoli spetta all'Amministrazione comunale, che la esercita attraverso i propri uffici, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Ai fini di quanto indicato nel comma precedente i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche possono presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Servizio Attività Economiche.
4. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali ed altre manifestazioni a soggetti esterni all'Amministrazione. Ciò al fine di ottenere una migliore qualificazione dell'attività commerciale su aree pubbliche, così come indicato all'art.4, comma 5 della L.R.10/2003. Con l'eventuale applicazione del presente comma resta comunque a carico del Comune l'esercizio delle attività di vigilanza.

Articolo 6

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) sui posteggi dati in concessione decennale, indicati nella quarta parte del Piano;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area, con le limitazioni indicate nella parte quarta del Piano.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma precedente è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. Le autorizzazioni di tipo itinerante già rilasciate ai soggetti non residenti in Toscana precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 3 marzo 1999, n.9, è convertita di diritto nell'autorizzazione di cui all'art.7, comma 2 della L.R.10/2003. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
6. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.
7. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale è consentito ai soggetti autorizzati nelle regioni italiane o nei paesi dell'Unione Europea di provenienza, alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.

Articolo 7

Trasferimento di mercati, fiere e posteggi fuori mercato

1. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della L.R. 1/2000, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati il termine di almeno 1 anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
2. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato, fiere. Al riguardo il Comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma precedente e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

Articolo 8

Assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari.
2. Le condizioni di cui al comma precedente devono risultare da dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n.445 (*"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"*) attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune per l'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 9

Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e, di norma, vengono tacitamente rinnovate alla scadenza.
2. Qualora il Consiglio comunale disponga modifiche al Piano tali da comportare l'eliminazione di qualche posteggio, il Comune è tenuto a dare un preavviso ai titolari delle relative concessioni almeno 6 mesi prima della loro scadenza decennale. Nel caso che l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.
3. In deroga a quanto indicato nei commi precedenti, per i posteggi fuori mercato si fa riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 38-43 del presente Regolamento.

Articolo 10

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,5 e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione anche per più di un metro, soltanto a condizione che non siano di impedimento al normale svolgimento del mercato e, in particolare, al rispetto delle condizioni di sicurezza. Sono fatte salve le prescrizioni particolari previste per il mercato della Sala nello specifico regolamento.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Nell'ipotesi di peggioramento delle condizioni atmosferiche la causa di forza maggiore deve essere riconosciuta preventivamente dal Servizio Attività Economiche; mentre nel caso di malessere fisico deve essere documentata da certificato medico.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi l'operatore è considerato assente quando è passato l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 11

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 12

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' consentita la permanenza nel posteggio anche da parte dei veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio e nel rispetto, comunque, delle disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalla legge.

Titolo 2	Mercati
----------	---------

Capo I - Norme generali

Articolo 13

Definizione

1. Per mercato s'intende quanto indicato al precedente art.2, comma1, lett. c.

Articolo 14

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art.4, comma 5 della L.R.10/2000. In tal caso l'Amministrazione comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.

Articolo 15

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione decennale del posteggio nei mercati, il Comune predispose appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.
2. Il bando contiene:
 - l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato di nuova istituzione;
 - l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'art.8 della L.R.10/2003;
 - l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato o a singoli posteggi;
 - il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può superare comunque 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno i bandi vengono inviati alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i 30 giorni successivi.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati è presentata al Comune a partire dal 20° e fino al 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
5. Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale e la contestuale autorizzazione sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata nell'ambito del mercato. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal Registro delle imprese. In caso di parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.
6. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 2, devono essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
7. Prima della pubblicazione del Bando comunale si deve procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando deve contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.
8. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 16

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi riservati ai produttori agricoli devono comprovare la qualità di agricoltore secondo le modalità previste dalla L.59/1963.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 17

Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. Il Servizio Attività Economiche, con la collaborazione aggiorna con periodicità semestrale l'elenco dei posti liberi ai mercati (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati). Gli aggiornamenti vengono effettuati al 30/6 e 31/12.
2. Entro il secondo mercato del mese successivo rispetto alle date riportate nel comma precedente il Comune procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando viene pubblicizzato entro il terzo mercato del mese.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono presentare domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (quarto mercato del mese).
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore è consentito, purché gli interessati siano in regola con il pagamento del COSAP e previa domanda da inviare con firma congiunta al Comune, che provvederà tramite l'ufficio incaricato all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Lo scambio di posto non può comportare comunque variazioni nella dimensione dei posteggi del mercato.
6. In caso di ristrutturazione di un mercato, motivata da esigenze di pubblico interesse, i criteri di cui al precedente comma 4 possono essere integrati, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori, con altri criteri idonei a favorire la suddetta ristrutturazione.

Articolo 18

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio di un mercato per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, deve essere individuato applicando, per quanto possibile, i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.Il Comune si impegna, per quanto possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 19

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R.9/1999, tenuto conto anche dei successivi aggiornamenti.

2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Per il riconoscimento dei casi di forza maggiore si fa riferimento al precedente art.10, comma 4.
5. Il Comune annota in apposito registro le presenze che l'operatore matura nel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il Servizio Attività Economiche, oltre che sull'area mercatale.

Articolo 20

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale
6. Gli operatori che sono titolari di concessione decennale del posteggio in un mercato non possono partecipare all'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi con la stessa autorizzazione nel medesimo mercato.

Articolo 21

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e l'eventuale concessione di un posteggio nel mercato decadono nei casi previsti dall'art.14 della L.R.10/2003.

Articolo 22

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari, ivi compresi i mercati anticipati e posticipati, non sono conteggiate; ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 23

Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. La localizzazione, le caratteristiche e gli orari dei mercati sono indicate nella parte quarta del Piano. Per quanto non previsto dal Piano in materia di orari provvede il Sindaco, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.114/98.

Articolo 24

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento di ciascuno dei mercati disciplinati dal presente regolamento viene interdetta alla circolazione stradale tramite ordinanza emanata dal Servizio comunale competente, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento di ciascun mercato.
2. In conseguenza dell'ordinanza indicata nel comma precedente, l'area di ciascun mercato resta accessibile, oltre ai mezzi degli operatori ed ai mezzi di soccorso, ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per entrare al mercato e spostarsi fra i vari posteggi.

Titolo 3	Fiere
----------	-------

Capo I - Norme generali

Articolo 25

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda per questi ultimi all'affidamento a soggetto esterno, in attuazione di quanto stabilito dall'art.4, comma 5 della L.R.10/2003.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che sia presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati e documentati motivi, ha diritto su richiesta ad ottenere il rimborso delle tasse pagate.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti. Per il riconoscimento dei casi di forza maggiore si fa riferimento all'art.10, comma 4.
5. In caso di fiere concomitanti per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e con copia dell'autorizzazione.

Articolo 26

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione decennale del posteggio nelle fiere, il Comune predispose appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.
2. Il bando contiene:
 - l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di una fiera di nuova istituzione;
 - l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'art.8 della L.R.10/2003;

- l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intera fiera o a singoli posteggi;
 - il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può superare comunque 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno i bandi vengono inviati alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i 30 giorni successivi.
 4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nelle fiere è presentata al Comune a partire dal 20° e fino al 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
 5. Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale e la contestuale autorizzazione sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata nell'ambito della fiera. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal Registro delle imprese. In caso di parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.
 6. Il bando deve anche indicare i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
 7. La presenza in una fiera può essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la sua durata. Tutti i giorni di durata della fiera vengono comunque conteggiati ai fini del riconoscimento delle presenze a tale manifestazione.
 8. Prima della pubblicazione del Bando comunale si deve procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando deve contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.
 9. I posteggi che risultano vacanti dopo che è stata esaurita la graduatoria, sono assegnati agli operatori presenti.

Articolo 27

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi riservati ai produttori agricoli devono comprovare la qualità di agricoltore secondo le modalità previste dalla L.59/1963.

Articolo 28

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente ed il relativo posteggio viene assegnato ad altro operatore.
2. Nelle fiere di durata fino a 2 giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a 2/3 della durata di ogni singola edizione della fiera.
3. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per le sole giornate di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
5. Gli operatori già titolari di concessione decennale del posteggio in una fiera non possono partecipare all'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi con la stessa autorizzazione nella medesima fiera.

Articolo 29

Decadenza dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art.14, comma 3 della L.R.10/2003, l'autorizzazione e la concessione nelle fiere decadono nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Capo II - Individuazione delle Fiere

Articolo 30

Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari.

1. La localizzazione, le caratteristiche e gli orari delle fiere sono indicati nella parte quarta del Piano. Per quanto non previsto dal Piano in materia di orari provvede il Sindaco, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.114/98.

Articolo 31

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare nelle fiere

3. L'area di svolgimento delle fiere viene interdetta alla circolazione stradale tramite ordinanza emanata dal Servizio comunale competente, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento di ciascuna fiera.
4. In conseguenza dell'ordinanza indicata nel comma precedente, l'area della fiera resta accessibile, oltre ai mezzi degli operatori ed ai mezzi di soccorso, ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per entrare alla fiera e spostarsi fra i vari posteggi.

Titolo 4	Fiere Promozionali
----------	--------------------

Capo I - Norme generali

Articolo 32

Fiere promozionali

1. Le fiere promozionali sono quelle definite nell'art.2, comma 1, lettera h del presente regolamento.
2. Alle fiere promozionali partecipano, oltre agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche ogni altro soggetto iscritto nel Registro delle Imprese. La percentuale massima di partecipazione da parte dei soggetti iscritti nel Registro delle Imprese è del 50%.
3. Per esigenze particolari il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del Piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. Le fiere promozionali sono gestite dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità a quanto indicato all'art.4, comma 5 della L.R.10/2003.

Articolo 33

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Comune in cui ha sede la fiera promozionale rilascia la concessione dei relativi posteggi per tutta la durata della manifestazione sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - maggiore numero di presenze effettive sulla fiera;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione.

2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della fiera.
3. I bandi di cui ai commi precedenti devono indicare i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio all'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente ed il relativo posteggio viene assegnato ad altro operatore a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera ha il diritto al rimborso delle tasse già pagate, a condizione che possa documentare un'idonea motivazione dell'assenza.
5. I giorni di durata della fiera promozionale vengono conteggiati ai fini del riconoscimento delle presenze alla medesima manifestazione.
6. La presenza in una fiera promozionale viene computata soltanto a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 34

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, si tiene conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA, a condizione che le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune

Articolo 35

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera promozionale, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera promozionale il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto
2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al precedente comma 1.
3. Gli operatori già titolari di concessione decennale del posteggio in una fiera promozionale non possono partecipare all'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi con la stessa autorizzazione nella medesima manifestazione.

Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali

Articolo 36

Fiere promozionali: localizzazione, caratteristiche e orari.

1. La localizzazione, le caratteristiche e gli orari delle fiere promozionali sono indicati nella parte quarta del Piano. Per quanto non previsto dal Piano in materia di orari provvede il Sindaco, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.114/98.

Articolo 37

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale, individuata ai sensi del presente regolamento, viene

interdetta con apposita ordinanza emanata dal competente Servizio comunale in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento della medesima fiera. In tal modo l'area diviene accessibile, oltre ai mezzi degli operatori *ed ai mezzi di soccorso*, ai soli pedoni che possono usufruire degli spazi lasciati liberi per visitare la fiera spostandosi da un posteggio all'altro.

Titolo 5	Posteggi fuori mercato
----------	------------------------

Capo I - Norme generali

Articolo 38

Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nella quarta parte del Piano, facendo salve comunque le generali esigenze urbanistiche, di traffico e di viabilità.

Articolo 39

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi fuori mercato

1. Il Comune in cui ha sede il posteggio fuori mercato rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando, nei limiti consentiti dal Piano comunale.

Articolo 40

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi dei posteggi fuori mercato

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente. Non si procede comunque all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

Articolo 41

Decadenza dell'autorizzazione per i posteggi fuori mercato

1. L'autorizzazione e la concessione dei posteggi fuori mercato decadono nei casi previsti dall'art.14 della L.R.10/2003.

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 42

Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. La localizzazione, le caratteristiche e gli orari dei posteggi fuori mercato sono indicati nella quarta parte del Piano. Per quanto non previsto dal Piano in materia di orari provvede il Sindaco, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.114/98.

Articolo 43

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Gli atti di assegnazione dei posteggi fuori mercato devono indicare l'area di svolgimento dell'attività ed ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per la migliore utilizzazione dei posteggi stessi, nel rispetto delle norme contenute nel vigente C. d S.

Articolo 44

Modalità di svolgimento del commercio in itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la fermata dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

Articolo 45

Limiti all'esercizio del commercio itinerante

1. Le condizioni ed i limiti all'esercizio del commercio itinerante sono indicati nella quarta parte del Piano.

Articolo 46

Rappresentazione cartografica

1. Presso il Servizio Attività Economiche è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 47

Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.114/1998, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito dal Sindaco.

Articolo 48

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Nel caso che le variazioni di cui al comma precedente debbano diventare permanenti per il perdurare dei motivi d'interesse pubblico, esse comportano l'aggiornamento del Piano.

Articolo 49

Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R.9/1999, tenuto conto degli aggiornamenti intervenuti in data successiva.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti.

Articolo 50

Produttori agricoli

1. Le denunce d'inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art.19 della Legge 241/1990 e del D.P.R. 300/1992 sono equiparate alle autorizzazioni di cui alla L.59/1963.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia viene equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre che trattasi di denuncia regolare.

Articolo 51

Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare, e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione viene rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia. I posteggi devono essere comunque previsti nella quarta parte del presente Piano.

Articolo 52

Bandi comunali

1. I Bandi comunali per le fiere e per i mercati sono redatti in conformità ai due modelli allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento:
 - allegato A: Bando comunale per la concessione di posteggi nei mercati;
 - allegato B: Bando comunale per la concessione di posteggi nelle fiere.

Articolo 53

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti.

Articolo 54

Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'art.15 della L.R.10/2003.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il dirigente del Servizio Attività Economiche del Comune, a cui vanno inoltrati, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 55

Norme di rinvio

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, e in particolare al D.Lgs.114/1998 e alla L.R.10/2003.

(Allegato "A" al Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche)

COMUNE DI PISTOIA

BANDO COMUNALE ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEI MERCATI (Legge Regionale 4 febbraio 2003, n.10)

IL DIRIGENTE

- Vista l'art.15 della Legge Regionale 4 febbraio 2003, n.10;
- Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale in data _____ con deliberazione n. _____;
- Visto l'articolo __ del Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano comunale;
- Considerato che all'interno delle aree mercatali del Comune di Pistoia risultano liberi i posteggi indicati in calce al presente Bando;

RENDE NOTO

1- Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, possono avanzare domanda al Comune. Con la stessa domanda deve essere richiesto il rilascio contestuale dell'autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/1998. La modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda può essere ritirata presso il Servizio Attività Economiche di questo Comune.

2- I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____ compreso, al giorno _____ compreso.

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

- Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- Ordine cronologico di presentazione delle domande;
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.

3- Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A.R. . Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

4- L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità di presenze;
- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla Legge 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della Legge 241/1990.

5- Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della Legge 104/1992.

6- Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di giorni dalla scadenza della presentazione delle domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.

ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL'INTERNO DEI MERCATI

<i>Mercato</i>	<i>Giorno</i>	<i>Numero identificativo del posteggio</i>	<i>Settore merceologico</i>	<i>Superficie mq.</i>	<i>Riservato produttori agricoli</i>	<i>Riservato portatori handicap</i>	<i>Note</i>

